

N. R.G. P.U. 234-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| dott.ssa Eleonora Polidori | Presidente       |
| dott.ssa Laura Pastacaldi  | Giudice          |
| dott. Marco Zinna          | Giudice relatore |

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n.234-1/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 7/5/2025, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Su ricorso proposto dallo

**Studio Legale Valori Scali & Associati** in persona del legale rappresentate pro tempore [REDACTED] (P.IVA 01295790503), con sede in S. Croce Sull'Arno (PI) alla Via Dante 8, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Vittorio Valori (C.F.: VLRVTR86B12G702K), presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in in S. Croce Sull'Arno (PI) alla Via Dante 8 ed alla p.e.c. vittorio.valori@pec.valoriassociati.it

nei confronti della

Sig.ra [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED]

**PREMESSO** che:



1. In data 27/11/2024 lo **Studio Legale Valori Scali & Associati** ha proposto domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII nei confronti della Sig.ra [REDACTED] deducendo di essere creditore della stessa per l'importo di € 23.513,13 e che il suo credito si fonda il decreto ingiuntivo n. 5999/2016 del 13.12.2016 emesso dal Tribunale di Firenze.
2. Il ricorrente deduce di aver esperito un primo pignoramento presso terzi a mezzo del quale ha recuperato la minore somma di € 985,11, e che tutti i pignoramenti presso terzi successivamente esperiti sono risultati vani, avendo i relativi creditori fornito dichiarazione di consistenza negativa. Tra questi anche il suo datore di lavoro Italrettili Srl il quale ha dichiarato che sullo stipendio della Sig.ra [REDACTED] grava un precedente pignoramento presso terzi per un totale di € 31.626,24.
3. Il debitore, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito e non ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 268, 4° co. CCI

**RILEVATO e RITENUTO** che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Palaia.  
Il debitore, secondo quanto risulta dagli atti di causa, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.  
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.  
Il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale non opposto.  
La debitoria emergente dal ricorso presentato e dall'istruttoria svolta appare superiore alla soglia dimensionale, pari ad € 50.000, di cui all'art. 268, 2° co. CCI.
2. V'è da rilevare che ai sensi del riformato art. 268, 3° co. secondo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale quando il debitore, a mezzo dell'OCC, dimostra che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie; ciò che il debitore potrà fare producendo una relazione dell'OCC con l'attestazione di cui all'articolo 283, comma 3 CCI. Nel caso di specie il debitore non si è costituito in giudizio e non ha fornito la prova di cui all'art. 268, 3° co. secondo periodo. Ad ogni modo emerge dalle risultanze istruttorie che invero con



N. R.G. P.U. 234-1/2024

l'apertura della liquidazione controllata vi sarebbe la possibilità di rinvenire attivo utilmente liquidabile a favore dei creditori, come attestato dalle ricerche svolte dal creditore procedente ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.

3. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, *“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12”* (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

4. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata.

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

#### **P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata.

**NOMINA** Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

**NOMINA** Liquidatore l'Avv. Giulia Lupetti;

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;



N. R.G. P.U. 234-1/2024

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**DISPONE** l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

**DISPONE** la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**ORDINA** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

**DICHIARA** che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DISPONE** che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

**INVITA** il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;



N. R.G. P.U. 234-1/2024

3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 9/6/2025

Il Giudice Relatore

dott. Marco Zinna

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

